**BOZZA DI COMUNICAZIONE ESTERNI**

**Direzione Relazioni Industriali e Affari Social**

***(da trasferire su carta intestata aziendale)***

Informiamo che, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è stato prorogato al **30 aprile 2022** l’obbligo, previsto dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, in capo chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, comunemente detta Green Pass, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, anche sulla base di contratti esterni.

Inoltre, il Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 44 ha reintrodotto anche per i lavoratori ultracinquantenni, fermi restando gli obblighi vaccinali, a decorrere dal 25 marzo 2021 e fino al 30 aprile 2022, l’obbligo di possedere ed esibire, per l’accesso ai luoghi di lavoro, il green pass **base**, ossia derivante da vaccinazione, guarigione o test.

Quanto sopra non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della Salute.

Pertanto, al fine di verificare il rispetto di tale onere in capo ai lavoratori, prima dell’accesso, anche di soggetti esterni, agli uffici, ai cantieri, ai mezzi di trasporto e, in generale, ai luoghi di lavoro della Scrivente impresa, o durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, verrà effettuato l’accertamento, da parte di personale specificamente incaricato, del possesso e della validità, integrità e autenticità della certificazione verde, nonché dell’identità dell’interessato.

Tale accertamento avverrà mediante la scansione, attraverso l’applicazione “Verifica C-19”, del QR Code del Green Pass, senza alcuna conservazione del dato inerente all’esito del controllo di cui trattasi.

Chiediamo, quindi, di preparare la relativa documentazione, in modo da agevolare l’effettuazione del suddetto accertamento, in occasione di ogni accesso agli spazi aziendali della Scrivente.

Ricordiamo, inoltre, che, in ogni caso, la verifica del rispetto dell’obbligo, posto in capo al lavoratore, di possedere la certificazione verde COVID-19 **deve essere effettuata anche dal rispettivo datore di lavoro**.

L’eventuale assenza del Green Pass, a qualsiasi titolo riconducibile, comporterà l’impossibilità di accedere agli uffici, cantieri, mezzi di trasporto e, in generale, ai luoghi di lavoro della Scrivente.

Evidenziamo, da ultimo, come l’accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso e/o esibizione del Green Pass comporti l’applicazione, in capo al trasgressore, di una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

Ricordiamo, infine, che il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, la certificazione verde, eventualmente già acquisita, non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Si comunica, da ultimo, che, in attuazione di quanto disposto dalla circolare del Ministero della salute n. 19680/2022, in caso di contatto stretto con un soggetto positivo, è prevista l’applicazione della misura dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto

Luogo, data Timbro e firma